

Pubblicato il 21/07/2020

N. 04964/2020 REG.PROV.CAU.
N. 04894/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4894 del 2020, proposto da

Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Siragusa, Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Federico Marini Balestra, Marco D'Ostuni e G. Cesare Rizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Siragusa, D'Ostuni e Rizza in Roma, piazza di Spagna, 15;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia "ex lege" in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Open Fiber S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Torchia, Tommaso Salonicco e Nicolle Purificati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

e domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, viale Bruno Buozzi, 47;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Guizzi e Ilaria Pagni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento previa concessione di misure cautelari

del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 25.2.2020 n. 28162, A514, Condotte Fibra Telecom Italia, notificato in data 6.3.2020, con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: (i) ha accertato che Telecom Italia S.p.A. avrebbe violato l'art. 102 TFUE; (ii) le ha irrogato una ammenda pari a € 116.099.937,60; e (iii) la ha diffidata a cessare le condotte contestate e non reiterarne di analoghe; nonché di ogni altro provvedimento, atto o comportamento presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della Open Fiber S.p.A., con la relativa documentazione;

Visto l'atto di intervento "ad opponendum" della Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 119 cod. proc. amm.;

Visti l'art. 84 d. l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, e l'art. 4 d.l. n. 28/2020, conv. in l. n. 70/2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 20 luglio 2020, tenutasi in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. n. 18/20 cit., il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che non si rinvergono i presupposti per l'applicazione dell'art. 119, comma 3, c.p.a. in relazione al "fumus" individuabile nei motivi di ricorso;

Considerato che non si rinvergono neanche i presupposti di estrema gravità e urgenza, di cui al successivo comma 4, per l'adozione delle misure cautelari richieste;

Considerato infatti che il pregiudizio dedotto da parte ricorrente non si palesa consistente, visto il rapporto tra l'entità della sanzione e il fatturato riconducibile all'impresa, ferma restando la possibilità di chiedere la rateizzazione dell'importo;

Considerato che, per le stesse ragioni ora dedotte, non si rinviene anche il presupposto per concedere il rilascio di una garanzia o di una cauzione in sostituzione del pagamento della sanzione;

Considerato che la richiamata necessità di destinare le somme di cui alla sanzione allo sviluppo della rete, come pure invocata dalla ricorrente, non è corroborata da elementi oggettivi che inducano a rilevare l'assenza di risorse economiche liquide e alternative per tale destinazione;

Considerato che le spese della presente fase seguono la soccombenza nei confronti dell'Autorità e di Open Fiber s.p.a. e sono liquidate come da dispositivo, compensandosi con l'interveniente, parte non necessaria del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare nei confronti dell'Autorità e della Open Fiber s.p.a. in parti uguali, che liquida in euro 2000,00 totali, oltre accessori di legge se dovuti. Compensa con l'interveniente.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 luglio 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. n. 18/2020, come convertito in l. n. 27/2020, con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere

L'ESTENSORE

Ivo Correale

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO